



## **COMUNE DI RUBIERA**

Provincia di Reggio Emilia

**Settore Tributi**

## **REGOLAMENTO**

per l'applicazione del

# **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 101 del 28/11/1998  
Modificato con Delibera di C.C. n. 109 del 10/12/1998  
Modificato con Delibera di C.C. n. 19 del 11/03/1999  
Modificato con Delibera di C.C. n. 118 del 22/12/1999  
Modificato con Delibera di C.C. n. 93 del 5/12/2000  
Modificato con Delibera di C.C. n. 87 del 17/12/2002  
Modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 30/01/2007  
Modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 13/04/2007  
Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 30/5/2008  
Modificato con Delibera di C.C. n. 18 del 28/04/2010  
Modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2015  
Modificato con Delibera di C.C. n.20 del 28/05/2020  
Modificato con Delibera di C.C. n.31 del 29/06/2020

# INDICE SISTEMATICO

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI INTRODUTTIVE

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.	1	Terminologia usata	pag.	6
Art.	2	Ambito e scopo del regolamento	pag.	6

### CAPO II - OCCUPAZIONI

#### Sezione I - occupazioni in generale

Art.	3	Criteri generali	pag.	7
Art.	4	Distinzioni per durata	pag.	7
Art.	5	Limiti delle occupazioni	pag.	8

#### Sezione II - Disciplina generale per particolari fattispecie di occupazioni

Art.	6	Occupazioni per l'esercizio del commercio	pag.	9
Art.	7	Altre occupazioni	pag.	9
Art.	8	Occupazioni abusive	pag.	9

## TITOLO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

### CAPO I - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art.	9	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione	pag.	12
Art.	10	Domanda di occupazione	pag.	12
Art.	10bis	Procedura semplificata per alcune fattispecie di occupazione	pag.	13
Art.	11	Contenuto della domanda di occupazione	pag.	15
Art.	12	Ufficio comunale competente nell'esame e nel rilascio della concessione	pag.	16
Art.	13	Istruttoria della richiesta di occupazione	pag.	16
Art.	14	Rilascio della concessione e deposito cauzionale	pag.	16
Art.	15	Occupazioni d'urgenza	pag.	17
Art.	16	Rinnovo e disdetta della concessione	pag.	17
Art.	17	Modifica, sospensione e revoca della concessione	pag.	17
Art.	18	Decadenza ed estinzione dalla concessione	pag.	18

### CAPO II - ELEMENTI STRUTTURALI E TECNICI DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art.	19	Contenuto dell'atto	pag.	19
Art.	20	Durata della concessione	pag.	19
Art.	21	Titolarità della concessione	pag.	19
Art.	22	Obblighi del titolare della concessione	pag.	20
Art.	23	Uso dell'area concessa	pag.	20

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI ISTITUTIVE E DI ATTUAZIONE

### CAPO I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

#### Sezione I - Fondamenti

Art.	24	Istituzione ed oggetto del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.	22
Art.	25	Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag.	22

#### Sezione II - Parametri generali applicativi del canone

Art.	26	Criteri generali per la determinazione della tariffa ordinaria base del canone	pag.	23
Art.	27	Suddivisione del territorio comunale	pag.	23
Art.	28	Criteri generali di determinazione dell'area occupata	pag.	24
Art.	29	Modalità generali di applicazione del canone in relazione alla durata dell'occupazione	pag.	24
Art.	30	Coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione per specifiche attività	pag.	25
Art.	31	Criteri ordinari di determinazione del canone	pag.	26
Art.	32	Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	pag.	26

### CAPO II - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art.	33	Agevolazioni	pag.	27
Art.	34	Riduzioni	pag.	27
Art.	35	Esenzioni	pag.	28
Art.	35bis	Occupazioni finalizzate rivitalizzazione e riqualificazione del Centro storico o di altre zone di particolare importanza	pag.	29
Art.	35ter	Disposizioni urgenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.	29

### CAPO III - RISCOSSIONE

Art.	36	Versamento del canone per le occupazioni permanenti	pag.	30
Art.	37	Versamento del canone per le occupazioni temporanee	pag.	30
Art.	38	Norme comuni per il versamento del canone	pag.	30
Art.	38bis	Sospensione e dilazione del versamento	pag.	31
Art.	39	Riscossione coattiva	pag.	31

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E DI SANZIONE

### CAPO I - VERIFICA DELL'ENTRATA E RIMBORSI

Art.	40	Verifica dell'entrata	pag.	33
Art.	41	Rimborsi	pag.	33

### CAPO II - SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.	42	Sanzioni	pag.	34
Art.	43	Contenzioso	pag.	34

### CAPO III - NORME DI EFFICACIA

Art.	44	Rinvio	pag.	35
Art.	45	Abrogazione	pag.	35
Art.	46	Entrata in vigore del presente Regolamento	pag.	35

### APPENDICE

**Allegato A** Elenco fattispecie di occupazioni

**Allegato B** Classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446

**Allegato C** Tariffe ordinarie del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI INTRODUTTIVE**

# CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

#### Terminologia usata

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- a) per "**canone**" il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) per "**concessione**", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- c) per "**occupazione**" e "**occupare**", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- d) per "**Regolamento**", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- e) per "**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**" le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo d'equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### Art. 2

#### Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento<sup>1</sup>, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

---

<sup>1</sup> Artt. 52 e 63 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446

# CAPO II OCCUPAZIONI

## Sezione I Occupazioni in generale

### Art. 3 Criteri generali

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree di proprietà privata assoggettate ad una servitù di pubblico passaggio, come definito all'art. 1, lettera e) del presente Regolamento.

### Art. 4 Distinzioni per durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere **permanenti** o **temporanee**:

a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, di durata non inferiore all'anno e, comunque non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori all'anno sono da considerarsi comunque come un anno intero.

b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Le occupazioni **permanenti**, a loro volta, possono essere:

a) "**pluriennali**", la cui durata è di più anni e comunque non superiore a ventinove anni, che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi; (sono tali a titolo esemplificativo gli impianti di distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole);

b) "**annuali**", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

3. Le occupazioni **temporanee** di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate **permanenti** anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate **temporanee**:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a) di questo comma, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

c) sono considerate ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

**Art. 5**  
**Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione delle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.



**Sezione II**  
**Disciplina generale per particolari fattispecie di occupazioni**

**Art. 6**  
**Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia<sup>2</sup>.

**Art. 7**  
**Altre occupazioni**

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dell'apposita normativa dettata in merito dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare.

4. Riguardo alle occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori.

5. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

6. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono da considerarsi di natura temporanea indipendentemente dalla loro durata, in quanto non aventi carattere stabile. Tali occupazioni sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 10, comma 3 del presente Regolamento.

7. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità al regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

8. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo ecc...) non possono sostare sulle aree e sugli spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di 1 ora nello stesso luogo.

**Art. 8**  
**Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono altresì considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima. Nell'eventualità che il concessionario richieda, a concessione decaduta, il rinnovo dell'occupazione, si provvederà all'emanazione di un nuovo atto, che comprenderà il pagamento del canone con riferimento al periodo di effettiva occupazione.

<sup>2</sup> Art.27, D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e successive modificazioni

3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario Responsabile del Servizio competente, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine assegnato, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 42, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, la stessa si presume effettuata in ogni caso dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

# **CAPO I**

## **PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

### **Art. 9**

#### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla normativa vigente e dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### **Art. 10**

#### **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda in carta legale (fatte salve le esenzioni di cui al D.P.R. n.642/72) al competente Ufficio Comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione, anche nel caso di occupazione esente dall'applicazione del Canone.

2. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

3. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da regolamento di Polizia Municipale e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

4. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla salvaguardia della pubblica incolumità. In tal caso, l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio comunale competente.

## **Articolo 10-bis**

### **Procedura semplificata per alcune fattispecie di occupazione.**

1. Le occupazioni di suolo pubblico esentate dal pagamento del canone ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d)<sup>3</sup>, non possono riferirsi ad un arco temporale superiore ad un mese. Per tali occupazioni, qualora non richiedano l'emissione di ordinanze per la regolamentazione della circolazione, è istituita una procedura semplificata di concessione. La procedura semplificata non si applica per le occupazioni di partiti e movimenti politici nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi e il giorno delle elezioni o referendum.

2. Il soggetto richiedente deve inoltrare una comunicazione all'Amministrazione non prima di 30 giorni e almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La comunicazione deve essere inviata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione e deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto richiedente diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentate che sottoscrive la domanda;
- c) recapiti telefonici, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (almeno uno di questi);
- d) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare; l'ubicazione può essere specificata allegando un'idonea planimetria o fotografie;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata dell'occupazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione intende prescrivere in relazione alla comunicazione prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Se la comunicazione non viene presentata direttamente all'ufficio competente, alla medesima deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4. In assenza di comunicazioni ostative da parte dell'Amministrazione entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione, la concessione si intende accordata. L'Amministrazione potrà effettuare tali comunicazioni ad uno dei recapiti di cui al comma 2, lettera c).

---

<sup>3</sup> Le occupazioni sono le seguenti:

*“a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato italiano;*

*b) le occupazioni temporanee realizzate da parte di partiti e movimenti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, sindacali o di volontariato, associazioni di promozione sociale, per la realizzazione delle loro finalità statutarie, anche in occasione di manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, purché sempre poste in essere per la realizzazione delle loro finalità statutarie;*

*c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) e da Associazioni di cui il Comune è associato, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*

*d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS , a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze”.*

5. Copia della comunicazione e della prova di invio all'amministrazione (timbro di ricevuta, ricevuta del fax, messaggio di posta elettronica certificata e relativa attestazione di consegna, ecc.), in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli agenti addetti al controllo.

## Art. 11

### Contenuto della domanda di occupazione

1. La domanda va redatta in carta legale, sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, recapito telefonico e numero di fax;
- b) nel caso di soggetto richiedente diverso da quelli di cui alla precedente lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentate che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'**ubicazione** esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'**oggetto** della occupazione, i **motivi** a fondamento di questa, il tipo di **attività** che s'intende svolgere e i **mezzi** con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le **modalità** di uso dell'area;
- e) la **durata** dell'occupazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre disposizioni che l'Amministrazione Comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- g) l'impegno a sostenere le **spese del sopralluogo e di istruttoria**, se necessario, con **deposito di cauzione**, se richiesto dal Comune;
- h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica ed inoltre il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 12**

### **Ufficio comunale competente nell'esame e nel rilascio della concessione**

1. L'istruttoria e il rilascio o il diniego della richiesta di occupazione, sulla base della tipologia dell'occupazione, competono agli uffici competenti dell'Area dei servizi al territorio e Sviluppo economico.

## **Art. 13**

### **Istruttoria della richiesta di occupazione**

1. L'Ufficio competente di cui al precedente articolo 12 del presente Regolamento, ricevuta l'istanza, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali competenti e/o interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del citato Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate ai competenti Uffici tali autorizzazioni.

## **Art. 14**

### **Rilascio della concessione e deposito cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. Il rilascio della concessione può essere negato qualora si riscontri il mancato o parziale pagamento del canone di concessione relativo ad un'occupazione effettuata in data anteriore fatto salvo il caso in cui vi sia un ricorso pendente. Il Funzionario competente invita il soggetto richiedente ad effettuare il pagamento mancante, subordinando a questo il rilascio della nuova concessione.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e la consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

6. L'ammontare della cauzione è stabilito dall'Ufficio competente del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La somma depositata non produce interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.

7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta del Comune previa verifica da parte del competente Ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione, del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio.

8. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione prestata.

9. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.



**Art. 15**  
**Occupazioni d'urgenza**

1. In caso d'emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato senza il previo formale provvedimento concessorio, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato stesso, contestualmente all'occupazione, la procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione che verrà rilasciato successivamente, con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 42, 3° comma, del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo d'immediata liberazione dell'area.

3. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria.

**Art. 16**  
**Rinnovo e disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio comunale competente nel termine perentorio di 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno sette giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso e a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:

- a) la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 15 giorni prima della data della prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune.
- b) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del Comune.

**Art. 17**  
**Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, con atto motivato e notificato all'interessato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione del canone provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

## **Art. 18**

### **Decadenza ed estinzione dalla concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli nei seguenti casi:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato o parziale pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 7 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione;
- g) se in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario fatto salvo quanto prescritto nel successivo comma;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa.

5. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentreranno nel godimento della concessione stessa, ma entro 60 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al Comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

## **CAPO II**

# **ELEMENTI STRUTTURALI E TECNICI DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

### **Art. 19**

#### **Contenuto dell'atto di concessione**

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della richiesta di occupazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione se dovuto;
- e) la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'atto di concessione;
- f) l'obbligo di osservare quanto stabilito dagli articoli 22 e 23 del presente Regolamento..

### **Art. 20**

#### **Durata della concessione**

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate per la durata massima di anni ventinove, come previsto all'art. 4, comma 1 lettera a) del presente Regolamento, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile dell'Ufficio competente di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo.

### **Art. 21**

#### **Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimanga inalterata; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone al competente Servizio Comunale. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3:

- a) Per le occupazioni permanenti e le occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (su base di concessione pluriennale) :
  - Il subentrante è tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo,
  - Il cedente è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero periodo in corso ed è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore dello stesso.
- b) Per le occupazioni temporanee:

- Qualora il cedente abbia versato il canone per l'intero periodo di occupazione quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è tenuto ad alcun pagamento.

## **Art. 22** **Obblighi del titolare della concessione**

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione e in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia, l'area che occupa;
- c) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo del presente Regolamento.
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

3. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare la superficie di occupazione risultante dal provvedimento di concessione rilasciato. Nel caso abbia necessità di aumentare l'entità della superficie richiesta, il concessionario è tenuto a presentare agli Uffici competenti idonea richiesta di variazione e ad attendere il rilascio del provvedimento autorizzativo prima di procedere alla variazione dell'occupazione stessa.

## **Art. 23** **Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia di leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Il concessionario deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di concessioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI ISTITUTIVE E DI ATTUAZIONE**

# **CAPO I**

## **ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

### **Sezione I**

#### **Fondamenti**

#### **Art. 24**

##### **Istituzione ed oggetto del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. L'occupazione , anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Rubiera, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei tempi di legge.

3. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree e spazi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Rubiera.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni effettuate con passi carrabili.

5. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il presente Regolamento, sono quelle elencate nell'Allegato "A" del Regolamento medesimo.

6. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

#### **Art. 25**

##### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

## **Sezione II Parametri applicativi del canone**

### **Art. 26**

#### **Criteria generali per la determinazione della tariffa ordinaria base del canone**

1. La tariffa ordinaria del canone di concessione è determinata dalla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del Bilancio<sup>4</sup> sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, con esclusione di quelle realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi disciplinate dall'art.32 del presente Regolamento, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate ed in base alla tariffa corrispondente indicata nell'allegato "C" del presente Regolamento.

Il canone per le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate ed in base alla tariffa corrispondente indicata nell'allegato "C" del presente Regolamento. La tariffa base corrispondente si riferisce alle occupazioni fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni. Il canone base è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare ed è aumentato del 50% per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni.

2. Le tariffe ordinarie, relative alla classificazione della strade e spazi pubblici in cui si realizza l'occupazione medesima sono indicate nell'Allegato "C" del presente Regolamento e sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

3. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

### **Art. 27**

#### **Suddivisione del territorio comunale**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero di **due categorie** (**1° Categoria**: centro abitato e zona industriale; **2° Categoria**: zone limitrofe-case sparse in zona agricola), in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 del presente articolo è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'Albo Pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

3. La deliberazione di classificazione delle strade e spazi pubblici, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 settembre 1998, come aggiornata dalla Deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 13 aprile 2007, è allegata al presente Regolamento (Allegato "B") del quale costituisce parte integrante.

4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

---

<sup>4</sup> Art. 54 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1°, come da allegato C del presente regolamento.

## **Art. 28**

### **Criteria generali di determinazione dell'area occupata**

1. Il canone, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o metro lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. La superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

4. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

5. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

6. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, nel caso in cui l'occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari di carattere permanente (insegne, cartelli, striscioni, impianti, ecc.) posti sul soprassuolo, la misura dell'occupazione è calcolata in metri lineari sulla base del lato più lungo della proiezione al suolo del mezzo utilizzato.

7. Le occupazioni con passi carrabili sono escluse dall'applicazione del canone di concessione. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello non è soggetto al pagamento del canone di concessione.

8. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

9. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

## **Art. 29**

### **Modalità generali di applicazione del canone in relazione alla durata dell'occupazione**

1 **Le occupazioni permanenti** sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di occupazione di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento, dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, come stabilito al comma 1 dell'articolo 4 del presente Regolamento. Le tariffe base annue per metri quadrati e per metri lineari sono stabilite nell'Allegato "C" del presente Regolamento.

2. **Le occupazioni temporanee** sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie di occupazione di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento, in relazione alle ore di



effettiva occupazione secondo le misure giornaliere di cui all'Allegato "C" del presente Regolamento.

### **Art. 30**

#### **Coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione per specifiche attività**

1. Il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa ordinaria fissata nell'Allegato "C" del presente Regolamento.

2. Alle tariffe base ordinarie, come stabilite all' Allegato "C" del presente Regolamento, per le specifiche attività sotto elencate si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati :

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA'</b>	<b>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</b>
Occupazioni di suolo/soprassuolo con apparecchi di distribuzione automatici.	<b>0,9</b>
Occupazioni di suolo/soprassuolo con mezzi pubblicitari, esclusi quelli di cui al successivo coefficiente.	<b>3,0</b>
Occupazioni di suolo/soprassuolo con mezzi pubblicitari ubicati sul tratto stradale ex SS9 e relative pertinenze.	<b>6,0</b>
Occupazioni di suolo/soprassuolo con preinsegne di indicazione.	<b>1,0</b>

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA'</b>	<b>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</b>
Occupazioni concesse per l'esercizio dello spettacolo viaggiante	<b>0,15</b>
Occupazioni concesse per l'esercizio dell'attività edilizia	<b>0,40</b>
Occupazioni concesse per l'esercizio di vendita ambulante, esclusa la vendita ambulante effettuata dai produttori agricoli	<b>0,60</b>
Occupazioni concesse per l'esercizio di vendita al dettaglio in genere e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi comprendendo anche le occupazioni effettuate con cartelli e locandine pubblicitarie.	<b>0,50</b>
Occupazioni concesse per l'esercizio di vendita ambulante effettuata dai produttori agricoli	<b>0,30</b>

**Art. 31**  
**Criteria ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

**a) per le occupazioni permanenti:**

la misura della tariffa ordinaria base (PTB) prevista nell'Allegato "C" del presente Regolamento va moltiplicata eventualmente per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella del precedente articolo 30 del presente Regolamento. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML) secondo la seguente formula:

$$\text{PTB} \times \text{CE} \times \text{MQ/ML}$$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale come previsto all'articolo 29, comma 1 del presente Regolamento.

**b) per le occupazioni temporanee:**

la tariffa base ordinaria (TB) prevista a giorno nell'Allegato "C" del presente Regolamento va moltiplicata eventualmente per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella del precedente articolo 30 del presente Regolamento. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML) secondo la seguente formula:

$$\text{TB} \times \text{CE} : \text{O} \times \text{MQ/ML}$$

2. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscosse dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

**Art. 32**  
**Criteria particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi i pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., il canone è determinato ai sensi dell'art. 63, c. 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

L'ammontare del canone annuo da pagare per le aziende erogatrici di cui al c.1, è pertanto determinato dal numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa stabilita dal suddetto Decreto per i Comuni fino a 20.000 abitanti in € 0,77 rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.

2. La misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46 . La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone una dichiarazione dalla quale risulti il numero delle proprie utenze, impegnandosi a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, l'elenco completo di tali utenze con i dati relativi alla loro ubicazione.

5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

## **Capo II**

# **AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 33** **Agevolazioni**

1. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, ivi comprese le superfici occupate con i carriaggi degli operatori, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.

3. Per le occupazioni su aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, di distese di tavoli, sedie, ombrelloni, panchine ecc. di esercizi pubblici (bar, pizzerie, birrerie, ristoranti ecc.), gelaterie, pasticcerie e simili, del capoluogo e delle frazioni, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione fino ad una superficie di 50 mq; le distese che eccedono i 50 mq, vengono computate per la superficie eccedente.

La suddetta esenzione si applica esclusivamente a coloro che dichiarano che non sono installate all'interno dei loro locali apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro ed altresì si impegnano a non installare tali apparecchi, per l'intera durata dell'occupazione concessa. Inoltre, i soggetti interessati si impegnano ad esporre sulle vetrine di entrata del locale, la vetrofania con il marchio "Slot Free ER" realizzato dalla Regione Emilia Romagna e distribuito attraverso gli sportelli del Comune in cui viene svolta l'attività commerciale;

4. Per le occupazioni su aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico da parte degli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto 3, effettuate con esposizione di prodotti/merci oggetto della propria attività, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone, fino ad una superficie di 15 mq; le occupazioni che eccedono i 15 mq, sono computate per la superficie eccedente.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **Art. 34** **Riduzioni**

1. Le tariffe ordinarie di base del canone, come indicate nell'Allegato "C" del presente Regolamento, sono ridotte:

- a) del 50 per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti il suolo pubblico, purchè prive di appoggi (ad esempio striscioni e simili);
- b) del 50 per cento per le occupazioni permanenti di cui all'articolo 32 del presente Regolamento nelle annualità successive al 1999 come specificato al 3° comma del citato articolo;
- c) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni anche non continuativi;
- d) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee aventi carattere ricorrente;
- e) del 50 per cento, per le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 5, del presente Regolamento, di durata superiore a 365 giorni, da applicarsi solo sul periodo eccedente tale durata;

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo, non sono tra loro cumulabili.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

## **Art. 35 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del canone di concessione :

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato italiano.
- b) le occupazioni temporanee realizzate da parte di partiti e movimenti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, sindacali o di volontariato, associazioni di promozione sociale, per la realizzazione delle loro finalità statutarie, anche in occasione di manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, purchè sempre poste in essere per la realizzazione delle loro finalità statutarie;
- c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) e da Associazioni di cui il Comune è associato, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS<sup>5</sup>, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, e comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- p) le occupazioni di cui all'articolo 10, comma 3 del presente Regolamento;
- q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- r) le occupazioni di aree cimiteriali;
- s) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, tende fisse o retrattili, pensiline e simili infissi di carattere stabile, con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili;
- t) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- u) le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune.
- v) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione, per l'allestimento e/o manutenzione delle stesse.

---

<sup>5</sup> Art. 10 D.Lgs. 04.12.1997, n.460

#### **Art. 35 bis**

#### **Occupazioni finalizzate alla rivitalizzazione e riqualificazione del Centro storico o di altre zone di particolare importanza**

1. Gli operatori che aderiscono a specifico invito dell'Amministrazione in occasione di manifestazioni e/o iniziative, anche di carattere commerciale, organizzate dall'amministrazione stessa o patrocinate dal Comune, con l'obiettivo di rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico o di altre zone di particolare importanza, esentati dal pagamento del canone di occupazione, ai sensi dell'art.35, comma 1, lett.b), del presente Regolamento, possono essere assoggettati al pagamento di una "quota forfettaria" di partecipazione secondo quanto determinato con atto deliberativo della Giunta Comunale, in occasione delle diverse manifestazioni.

#### **Art. 35 ter**

#### **Disposizioni urgenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti per l'occupazione di aree e di spazi pubblici al fine di garantire l'esercizio di attività commerciali e artigianali in condizioni di sicurezza per gli addetti e per gli utenti.

## **CAPO III RISCOSSIONE**

### **Art. 36**

#### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti “**annuali**” è effettuato ad anno solare, compreso, per l'intero, l'anno di rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni permanenti “**pluriennali**”, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione.

4. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

### **Art. 37**

#### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal successivo articolo 38 del presente Regolamento.

2. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto autorizzativo del Comune o qualora lo si ritenga più funzionale per la tipologia di occupazione, il canone può essere versato direttamente a mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati.

### **Art. 38**

#### **Norme comuni per il versamento del canone**

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato “**COMUNE DI RUBIERA VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE-COSAP**”, con arrotondamento alle due cifre decimali.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del pagamento rateizzato qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 516,46.

Per le occupazioni di carattere permanente, in caso di rateazione, il versamento dovrà essere eseguito in un massimo di quattro rate alle seguenti scadenze: 31/03, 30/04, 31/07 e 31/10.

Per le occupazioni di carattere temporaneo, in caso di rateazione, il versamento dovrà essere eseguito per un ammontare non inferiore al 50% del canone dovuto all'atto del rilascio della concessione ed il rimanente importo a saldo dovrà essere versato entro al massimo 30 giorni dalla scadenza dell'occupazione.

3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore ad € 5,16.

**Art. 38 bis**  
**Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale, il versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere sospeso o differito per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella Deliberazione medesima. **Tale deliberazione dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio comunale.**

**Art. 39**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 52, c. 5, let. b). n. 1) e 2) del D.Lgs. n.446/1997, o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973, o mediante accertamento esecutivo patrimoniale di cui alla L. n. 160/2019, ovvero mediante le diverse forme previste dalla normativa vigente.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

4. Le modalità di applicazione delle procedure di riscossione coattiva sono disciplinate dal vigente Regolamento per la riscossione coattiva dell'Entrate Comunali e dal vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Patrimoniali Comunali.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI E DI SANZIONE**



# **CAPO I**

## **VERIFICA DELL'ENTRATA E RIMBORSI**

### **Art. 40**

#### **Verifica dell'entrata**

1. La verifica dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 del presente articolo al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

### **Art. 41**

#### **Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede l'Ufficio che gestisce il canone stesso. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti. Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.
3. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore ad € 10,33.

## **CAPO II SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Art. 42 Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 16, c. 1, della L. 16 gennaio 2003, n.3 "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione" modificativa del Testo Unico di cui al DLgs. 267/2000, nella misura da € 25,00 a € 500,00, con l'osservanza delle disposizioni di legge<sup>6</sup>, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento:

- a) alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 10%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale,
- b) alle occupazioni abusive, oltre all'indennità di cui sopra, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare della somma di cui alla precedente lettera a).

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

5. Per l'applicazione della sanzione provvede un incaricato della Polizia Municipale.

### **Art. 43 Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<sup>7</sup>.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

---

<sup>6</sup> Capo I, sez. 1° e 2° L. 24.11.1981, n.689

<sup>7</sup> Art. 5 L. 1034/71

## **CAPO III NORME DI EFFICACIA**

### **Art. 44 Rinvio**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione delle relative tariffe.

### **Art. 45 Abrogazione**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato dal Consiglio Comunale di Rubiera con Deliberazione n. 59 del 03/05/1994 e successive modifiche. E' altresì abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

2. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative della tassa per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 46 Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo,<sup>8</sup> è pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Art. 124 DLgs. 18.08.2000, n. 267

<sup>9</sup> Art. 52, 2° comma/1° periodo D. Lgs. 15/12/97 n.446

**COMUNE DI RUBIERA**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

**ALLEGATO A**

**ELENCO FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

*che danno luogo all'applicazione del canone di concessione*

**Occupazioni del SUOLO PUBBLICO:**

- aree di proprietà privata assoggettate ad una servitù di pubblico passaggio;
- aree mercatali;
- arredo urbano in genere;
- banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali;
- cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne;
- chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita;
- dehors;
- dissuasori stradali;
- distributori di carburanti;
- distributori di tabacchi e simili;
- contenitori per raccolta indumenti (esclusi quelli posizionati sul territorio dal Gestore del ciclo integrato dei rifiuti)
- edicole;
- esposizione di merce all'esterno di negozi;
- fioriere e simili;
- mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche con sostegni al suolo;
- ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
- ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia;
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci;
- spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto;
- spazi riservati al parcheggio privato;
- spettacoli viaggianti e circensi.

**Occupazioni del SOPRASSUOLO:**

- cavidotti, elettrodotti e simili;
- impianti a fune per trasporto merci e persone;
- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo;
- striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze.

**Occupazioni del SOTTOSUOLO**

- cavidotti interrati;
- cisterne e serbatoi interrati in genere;
- condotte e tubazioni interrate;
- cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili;
- pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità.

**COMUNE DI RUBIERA**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE.**

**ALLEGATO B**

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI AI  
SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA b DEL DECRETO LEGISLATIVO  
15 DICEMBRE 1997 N. 446**

*(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 22/09/1998 come aggiornata dalla Deliberazione n.  
21 del 13 aprile 2007*

**Elenco strade, spazi ed aree pubbliche secondo le seguenti categorie:**

- 1° **CATEGORIA** Centro abitato e zona industriale
- 2° **CATEGORIA** Zone limitrofe (case sparse in zona agricola)

**CATEGORIA      1°**

**Strade e piazze:**

- 1) Via Leon Battista Alberti
- 2) Via Dante Alighieri
- 3) Via Antonio Allegri
- 4) Via Salvador Allende
- 5) Via Giovanni Amendola
- 6) Via Don Giuseppe Andreoli
- 7) Via Ludovico Ariosto
- 8) Via Aristotele
- 9) Via Fratelli Bandiera
- 10) Via L. Bassi
- 11) Via Cesare Battisti
- 12) Via Vincenzo Bellini
- 13) Via Ido Beltrami
- 14) Via G. Bergianti
- 15) Via Gian Lorenzo Bernini
- 16) Via Nino Bixio
- 17) Via Giovanni Boccaccio
- 18) Via Boiardi
- 19) Via Bologna
- 20) Via G. Bonacini
- 21) Via Don Pasquino Borghi
- 22) Via Di Borgo Raffano
- 23) Via S. Botticelli
- 24) Via Filippo Brunelleschi
- 25) Via Giordano Bruno

- 26) Via Michelangelo Buonarroti
- 27) Via B. Buozzi
- 28) Via Largo Cairoli
- 29) Via P. Calamandrei
- 30) Via Maria Callas
- 31) Via A. Caponetto
- 32) Via Giosuè Carducci
- 33) Via Enrico Caruso
- 34) Via Cassino
- 35) Via Cavour
- 36) Via Benvenuto Cellini
- 37) Via Fratelli Cervi
- 38) Via Rocco Chinnici
- 39) Via Francesco Cilea
- 40) Via Urceo Codro
- 41) Via G. Conti
- 42) Via Nicolò Copernico
- 43) Via Costituzione
- 44) Via M. Curie
- 45) Via Gabriele D'Annunzio
- 46) Via Leonardo Da Vinci
- 47) Via Edmondo De Amicis
- 48) Via Alcide De Gasperi
- 49) Via Giovanni Di Vittorio
- 50) Via Diogene
- 51) Via Donatello
- 52) Via Gaetano Donizetti
- 53) Via G. Dossetti
- 54) Via Dubcek
- 55) Via Eleonora Duse
- 56) Via Emilia Est
- 57) Via Emilia Ovest
- 58) Via Luigi Einaudi
- 59) Via Giovanni Falcone
- 60) Via Firenze
- 61) Via Ugo Foscolo
- 62) Via Anna Frank
- 63) Via Galileo Galilei
- 64) Via M.K. Gandhi
- 65) Via Piazza Giuseppe Garibaldi
- 66) Via Giuseppe Garibaldi
- 67) Via Garofalo
- 68) Via Del Giorgione
- 69) Via Giotto
- 70) Via Giovanni XXIII
- 71) Via Don Carlo Gnocchi
- 72) Via Gobetti
- 73) Via Piazza Antonio Gramsci
- 74) Via Libero Grassi
- 75) Via Carlo Goldoni
- 76) Via Ernesto Che Guevara
- 77) Via Ugo La Malfa

- 78) Via Pio La Torre
- 79) Via Giacomo Leopardi
- 80) Via Della Libertà
- 81) Via Rosa Luxemburg
- 82) Via John Fitzgerald Kennedy
- 83) Via Martin Luther King
- 84) V.le Nicolò Macchiavelli
- 85) Via Madre Teresa di Calcutta
- 86) Via Andrea Mantegna
- 87) Via Alessandro Manzoni
- 88) Via D. Manzotti
- 89) Via Guglielmo Marconi
- 90) Via Mari
- 91) Via Marsala
- 92) Via Pietro Mascagni
- 93) Via Marzabotto
- 94) Via E. Mattei
- 95) Via G. Mazzini
- 96) Via Giacomo Matteotti
- 97) Via Maria Melato
- 98) Via Milano
- 99) Via Aldo Moro
- 100) Via Modena
- 101) Via W.A. Mozart
- 102) Via L.A. Muratori
- 103) Via Napoli
- 104) Via P. Nenni
- 105) Via I. Newton
- 106) Via Ermete Novelli
- 107) Via Fermo Ognibene
- 108) V.le Paduli
- 109) Via Del Palazzo
- 110) V.le Palermo
- 111) Via Palladio
- 112) Via Parri
- 113) Via Giovanni Pascoli
- 114) Via Silvio Pellico
- 115) Via S. Pertini
- 116) Via Francesco Petrarca
- 117) Via Pablo Picasso
- 118) Via Luigi Pirandello
- 119) Via Pitagora
- 120) Via Platone
- 121) Via Piazza Del Popolo
- 122) Via Camillo Prampolini
- 123) V.le Giacomo Puccini
- 124) Via Della Resistenza
- 125) Via Guido Reni
- 126) Via Rimini
- 127) Via Roma
- 128) Via Fratelli Rosselli
- 129) Via Gioacchino Rossini

- 130) Via Vittoria Rustichelli
- 131) Via Sacco e Vanzetti
- 132) Via Salerno
- 133) Via Raffaello Sanzio
- 134) Via Luigi Settembrini
- 135) Via Socrate
- 136) Via Lazzaro Spallanzani
- 137) Via Della Stazione
- 138) Via Don Luigi Sturzo
- 139) V.le Talete
- 140) Via Francesco Tamagno
- 141) Via A. Tassoni
- 142) Via Terraglio
- 143) Via Gianbattista Tiepolo
- 144) Via Tintoretto
- 145) Via Tiziano
- 146) Via Palmiro Togliatti
- 147) Via Torino
- 148) Via Trento
- 149) Via Trieste
- 150) Via G. Ungaretti
- 151) Via Gianbattista Vacchelli
- 152) Via D. Valesino
- 153) Via Venezia
- 154) Via XXV Aprile
- 155) Via Piazza XXIV Maggio
- 156) Via Giovanni Venturelli
- 157) Via Giuseppe Verdi
- 158) Via Giovanni Verga
- 159) Via Sante Vincenzi
- 160) Via Vittorio Emanuele II
- 161) Via Alessandro Volta
- 162) Via Ermete Zacconi
- 163) Via Zenone
- 164) Via G. B. Zerbini
- 165) Via G. Zibordi

**Altri spazi pubblici rientranti nella categoria 1°:**

- 1) Parcheggio campo Valeriani di Via A. Moro
- 2) Parcheggio ex Conad di Via Ermete Novelli
- 3) Parcheggio di Via Togliatti
- 4) Parcheggio Mercatone di Via Marsala
- 5) Parcheggio Mercatone di Via Palermo
- 6) Parcheggio di Via Giovanni Falcone / via Grassi
- 7) Parcheggio di Via De Gasperi (Centro sociale / C.R.I.)
- 8) Parcheggio di via Chinnici



**Strade e spazi pubblici:**

- 1) Via Delle Acque
- 2) Via Degli Araldi
- 3) Via Del Benefizio
- 4) Via Bertolazzi
- 5) Via Bertolli
- 6) Via Paolo Borsellino
- 7) Via Don Francesco Bosi
- 8) Via Canale dell'Erba
- 9) Via Del Cane
- 10) Via Dei Cardi
- 11) Via Castellazzo
- 12) Via Delle Chiaviche
- 13) Via Chiaviconi
- 14) Via Della Chiusa
- 15) Via Del Cimitero di Sant'Agata
- 16) Via Delle Collegiate
- 17) Via Del Collegio
- 18) Via Del Consorzio
- 19) Via Contea
- 20) Via Charlotte Cooper
- 21) Via Corradini
- 22) Via Erbosa
- 23) Via Epicuro
- 24) Via Don Cipriano Ferrari
- 25) Via Fontana (per i tratti comunali)
- 26) Via Del Guado
- 27) Via Ippocrate
- 28) Via Dei Livelli
- 29) Via Del Lograzzo
- 30) Via Madonna di Pompei
- 31) Via Augusto Maestri
- 32) Via Galli Marchiò
- 33) Via Mulino della Valle
- 34) Via Ombroso
- 35) Via Degli Oratori
- 36) Via Ospitaletto
- 37) Via Del Parmigianino
- 38) Via Pedaggio Pedagna
- 39) Via Piave
- 40) Via Del Pilastrello
- 41) Via Po
- 42) Via Del Ponte
- 43) Via Delle Querce
- 44) Via Rainusso
- 45) Via Del Rivone
- 46) Via Anna Rompon
- 47) Via Ruggerini

- 48) Via Saffo
- 49) Via Salvaterra (per i tratti comunali)
- 50) Via Sant'Agata
- 51) Via San Faustino (per i tratti comunali)
- 52) Via Secchia
- 53) Via Del Simposio
- 54) Via Tassarola
- 55) Via Tre Case
- 56) Via Tresinaro
- 57) Via Ondina Valla
- 58) Via Delle Valli
- 59) Via Viareggio.

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI RUBIERA**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

**ALLEGATO C**

**Tariffe ordinarie del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

*a decorrere dal 01/01/2011*

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

- 1) **Tariffa base annua** € 20,00  
per metro quadrato/lineare se l'occupazione ricade in 1° categoria
- 2) **Tariffa base annua** € 18,00  
per metro quadrato/lineare se l'occupazione ricade in 2° categoria
- 3) **Tariffa base annua per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere** € 176,628  
per chilometro lineare o frazione se l'occupazione ricade in 1° categoria
- 4) **Tariffa base annua per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere** € 158,965  
per chilometro lineare o frazione se l'occupazione ricade in 2° categoria

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

**1) tariffa base giornaliera** € 2,065 (per ora € 0,086)  
per metro quadrato/lineare se l'occupazione ricade in 1° categoria

**2) tariffa base giornaliera** € 1,859 (per ora € 0,077)  
per metro quadrato/lineare se l'occupazione ricade in 2° categoria

**3) Tariffa base giornaliera per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere** fino ad un chilometro lineare e di durata non superiore a trenta giorni € 25,822 se l'occupazione ricade in 1° categoria.

**4) Tariffa base giornaliera per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere** fino ad un chilometro lineare e di durata non superiore a trenta giorni € 23,24 se l'occupazione ricade in 2° categoria.